

**ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PROGRAMMATO CON LA
COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. ONLUS
PERIODO: 01.07.2016 – 31/12/2018**

TRA

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS srl Via Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) p.iva 03154520401 nella persona del Dott. Stefano Masini che agisce in nome e per conto dell'I.R.S.T. ed interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale IRST n.18 del 22/12/2014, nella sua qualità di Responsabile f.f. Area economico finanziaria e acquisizioni

e

Cooperativa Sociale E.L.C.A.S., Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS, con sede legale in Forlì, Via Barsanti, 39, numero di iscrizione al Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 299965 ed altresì iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla sezione a mutualità prevalente di diritto n. A109822, in possesso di autorizzazioni comunali, nella persona del Presidente Sig. Maurizio Zaccarelli;

richiamata la determinazione della Regione Emilia Romagna n.3638 del 09/03/2016 ad oggetto "Integrazione determinazione dirigenziale n.11347 del 17/09/2013" il cui contenuto costituisce la premessa del presente accordo;

Premesse

La presenza dell'ambulanza presso l'Istituto risponde a diverse esigenze di efficacia e qualità di cura conformi allo standard che l'IRST si è dato nell'erogazione dell'assistenza; permette una programmazione precisa delle attività di trasporto, riducendo al minimo l'attesa del paziente in un ambiente esterno alla propria camera di degenza e permettendo agli operatori dell'IRST un coordinamento stringente delle attività assistenziali del paziente; il paziente oncologico, in modo particolare quello ricoverato presso la Degenza Ordinaria Oncologica, può presentare condizioni cliniche di peculiare fragilità e complessità tali da richiedere accorgimenti ulteriori nel processo assistenziale volti a non aggravarne lo stato di salute e a garantirgli una qualità di cura che non ne comprometta il residuo stato di benessere psico-fisico.

La possibilità di avere un unico interlocutore permette la verifica e l'applicazione di azioni di miglioramento ad ampio raggio nell'ambito della prevenzione e gestione dei rischi, quali ad esempio quello infettivo, quello da radioesposizione, rischio di cadute ed altri.

La conoscenza della peculiare tipologia di pazienti assistiti nel corso del trasporto, porta a sviluppare nel tempo conoscenze in merito agli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza ed il confort di tali pazienti, spesso soggetti a sensazione di nausea, rischio elevato di fratture per la presenza di metastasi ossee, dolore intenso.

Anche per i pazienti, che spesso si trovano a doversi ricoverare ripetutamente, è di sollievo avere a che fare con gli stessi operatori, sensibili alle loro problematiche di salute, piuttosto che a estranei a cui risultano del tutto ignoti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente accordo l'attività di trasporto sanitario di natura programmata o secondario a favore dei pazienti dell' IRST IRCCS svolto a mezzo Autoambulanza, secondo le caratteristiche descritte in apposito articolo "Automezzi per trasporti programmati", che prevede la presenza fissa in sosta nello spazio all'uopo individuato interno all'area dell'Istituto di:

mezzo	equipaggio	giorni	orario
n. 1 ambulanza	n.2 autisti soccorritori	dal lunedì al venerdì	dalle ore 7:00 alle ore 16:00

Fermo restando l'impegno orario complessivamente inteso, è possibile una rimodulazione del medesimo previa formale condivisione delle parti, con preavviso di almeno 30 gg.

All'occorrenza e su richiesta specifica della Coordinatrice Infermieristica degenza e radio metabolica IRST, Dott.ssa Monica Golinucci, quale Referente per gli aspetti assistenziali del presente Accordo, con un preavviso di norma di ore 12 potrà essere resa disponibile al posto dell'autista soccorritore una figura infermieristica.

Fermo restando l'utilizzo prioritario del mezzo in sosta nei giorni ed orari sopra indicati, all'occorrenza e su richiesta specifica del Referente per gli aspetti assistenziali di cui sopra potranno essere richiesti ulteriori trasporti, d'ora in poi denominati "estemporanee", anche durante l'orario di presenza fissa dell'ambulanza.

Art. 2 Durata

Il presente Accordo decorre dal 01/07/2016 e resterà valido fino al 31/12/2018. Qualora la Cooperativa non ottenesse il rinnovo dell'accreditamento regionale, in scadenza al 31/07/2018, l'IRST si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo anticipatamente rispetto alla scadenza sopra indicata, ai sensi dell'art.19 del presente Accordo.

Le parti si riservano di apportare modifiche e/o revisioni al presente Accordo in considerazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali derivanti dal complesso sistema di accreditamento, nonché in considerazione di eventuali riorganizzazioni clinico-assistenziali dell'IRST.

Alla scadenza, il presente Accordo potrà essere rinnovato per tre (3) anni, previo accordo tra le parti.

Art. 3 Ambito territoriale

Il territorio di competenza per le attività oggetto del presente Accordo è, di norma, l'ambito territoriale dell' Azienda U.S.L. della Romagna.

Il territorio di competenza delle attività inserite nel presente accordo potrà ricomprendere anche destinazioni al di fuori del suddetto territorio aziendale, su disposizione del Referente per gli aspetti assistenziali.

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio e Referenti

A) Servizi continuativi per i trasporti sanitari programmati o secondari

L'ambulanza per i trasporti programmati sarà attivata dal Referente per gli aspetti assistenziali tramite fax al numero 0543/478939, secondo il Modulo già in uso, con un preavviso di norma di 24 ore. La richiesta include anche l'eventuale necessità della presenza di un Infermiere.

Durante il periodo di vigenza dell' Accordo è previsto l'avvio di un programma web che consentirà di sostituire l'invio tramite fax.

B) Servizi in estemporanea

In caso di necessità di ulteriori servizi da effettuarsi oltre l'orario di presenza fissa dell'ambulanza o in contemporanea a tale orario, si attiverà il servizio "in estemporanea"; in questo caso, alla richiesta di trasporto tramite fax precederà una telefonata al numero 0543/478121.

Quando possibile, si consentirà alla Cooperativa di operare l'allertamento degli operatori interessati con preavviso di 12 ore.

La Cooperativa ELCAS trasmette al Referente logistica IRST di cui sotto il resoconto dei viaggi mensili effettuati in estemporanea.

Per l'IRST sono individuati due Referenti:

la Dott.ssa Francesca Galardi - referente logistica (aspetti organizzativi, logistici e gestionali);

la Dott.ssa Monica Golinucci - referente per gli aspetti assistenziali.

Il Referente della Cooperativa ELCAS è il Dott. Maurizio Zaccarelli.

Ai fini della verifica della regolare esecuzione del contratto, semestralmente sarà programmata una riunione di équipe il cui esito sarà condiviso tra le parti.

Art. 5 Automezzi per trasporti programmati

LA Cooperativa ELCAS si impegna ad utilizzare esclusivamente i mezzi di seguito indicati, in possesso dell'autorizzazione sanitaria e pienamente rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa statale e a quella regionale, di cui alla D.G.R. n° 44/2009 " *Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi*":

Descrizione delle caratteristiche dei mezzi Ambulanze:

- Ambulanza tipo Fiat Ducato – targa EX550MT – immatricolata il 21.11.2014
- Ambulanza tipo Fiat Ducato – targa EN057KN – immatricolata il 31.07.2012
- Ambulanza tipo Fiat Ducato in attesa termine allestimento e consegna

Equipaggio: n. 2 autista soccorritore

mezzo e vano sanitario: vedi allegato "A"

La sostituzione dei mezzi utilizzati sarà comunicata dalla Coop.Elcas ad IRST tempestivamente.

La Cooperativa si impegna ad effettuare i collaudi/revisioni prescritti ed a eseguire la manutenzione ordinaria effettuando i tagliandi periodici suggeriti dal costruttore, nonché la manutenzione straordinaria per il mantenimento della efficienza tecnica dei mezzi: **a tal fine è compilata una scheda tecnica di ogni mezzo;**

Le attrezzature e le strumentazioni sono messe in servizio dopo l'esecuzione del collaudo e sulle medesime sono effettuate periodiche verifiche sulla base di apposito piano di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel rispetto della legislazione vigente in materia e in conformità alle norme CEI e UNI o anche altre norme (ad es. DIN, BSI, ecc.) emanate da organismi di formazione riconosciuti nei Paesi dell'Unione Europea. Nello specifico devono essere sottoposte al suddetto piano di manutenzione le seguenti attrezzature:

- le apparecchiature elettromedicali;
- i sistemi di comunicazione fissi del mezzo;
- i sistemi di comunicazione mobili in dotazione agli operatori;
- eventuali sistemi di localizzazione satellitare (se previsto);

L'IRST si riserva la facoltà di verificare le attività di manutenzione svolte attraverso l'utilizzo dei propri tecnici. Tutte le attività di manutenzione svolte dovranno essere documentate e inviate periodicamente (ogni 6 mesi) al Referente logistica, Dott.ssa Francesca Galardi.

Tramite valutazione tecnicamente motivata, potranno essere esclusi i mezzi non ritenuti più idonei al servizio e richiederne la sostituzione.

Al fine di evitare interruzioni nella erogazione dell'attività assistenziale in oggetto, il Referente Logistica IRST potrà autorizzare l'utilizzo occasionale e temporaneo di mezzi che hanno raggiunto i 7 anni o i 300.000 Km.

Art. 6 Materiale di consumo

Il materiale di consumo impiegato per i servizi oggetto del presente accordo, compreso le divise, sono a carico della Cooperativa; tranne il caso in cui il ripristino sia essenziale per mantenere l'operatività del mezzo.

Art. 7 Personale: criteri generali e doveri

La Cooperativa ELCAS, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo, mette a disposizione personale delle seguenti qualifiche:

- ❖ Autista Soccorritore
- ❖ Infermiere

La Cooperativa garantisce:

- l'idoneità del personale secondo quanto previsto dalla D.G.R. 44/2010 al punto Clinical Competence e formazione, documentando annualmente il programma di aggiornamento personalizzato;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività in committenza nonché la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi con massimali non inferiori a quelli previsti per il personale dell'IRST, conservando presso la sede legale della Cooperativa le relative polizze e rendendole disponibili a richiesta dell'IRST;

La Cooperativa si impegna a fornire al Referente Logistica l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'attività di cui al presente accordo, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al personale impiegato.

Il Personale della Cooperativa è tenuto al rispetto dei seguenti doveri ed obblighi:

- a) osservanza dei protocolli generali e speciali di comportamento, linee guida, procedure e disposizioni di servizio predisposti da IRST;
- b) puntuale e corretta registrazione dei dati degli interventi svolti in esecuzione del presente accordo secondo le modalità impartite dal Referente Logistica;
- c) segretezza sui fatti, cose e persone, di cui viene a conoscenza nell'adempimento del servizio oggetto di committenza, in ossequio anche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, fatte salve le informazioni che potrebbero essere eventualmente richieste dai referenti IRST ;
- d) partecipazione a momenti di formazione richiesti, ivi compresi quelli organizzati dall'IRST, secondo le modalità stabilite dal Referente per gli aspetti assistenziali. Si precisa che la partecipazione ai corsi organizzati dall'IRST non comporta oneri per le parti;
- e) divieto di assunzione di alcolici nelle otto ore precedenti ai sensi della vigente normativa.

La violazione dei doveri e degli obblighi da parte del personale è comunicata dai Referenti IRST tramite nota scritta e circostanziata al Presidente della Cooperativa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

E' fatto divieto agli operatori della Cooperativa ELCAS di incassare denaro a qualsiasi titolo.

Art. 8 Corrispettivi

SERVIZIO DI AMBULANZA FISSA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 16:00

Per il calcolo del costo della presenza fissa dell'ambulanza, si fa riferimento alle tabelle allegate alla Circolare Regionale n.4 del 26/02/2010 ed alla successiva nota regionale del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 10/10/2012.

- Equipaggio 2 autisti soccorritori: punti/giorno **n.247**
- Equipaggio 1 autista + 1 Infermiere: punti/giorno **n.281**

$247 \cdot 9H = n.2.223$ punti/giorno . euro 0,22 = euro 489,06/giorno

euro/giorno	Euro/ mese (21gg. ca.)	Euro/anno (52 settimane)
489,06	10.270,26	123.243,12

Il valore verrà annualmente aggiornato sulla base dell'indice ISTAT come indicato nella Circolare regionale n. 6/2014.

SERVIZIO ESTEMPORANEE

Il servizio svolto in estemporanea sarà remunerato a tariffa oraria come da Circolare Regionale n.4/2010. Non rientrano nei tempi a carico IRST percorrenze correlate ai percorsi dalla sede della Cooperativa per raggiungere l'inizio del servizio (sede IRST Meldola) e a fine servizio per il ritorno in sede, , calcolato in un tempo pari a un totale di 1 ora, che sarà decurtata dalla totalità dell'orario del servizio svolto.

Per destinazioni diverse da quelle sopra elencate, fuori dal territorio di competenza Ausl Romagna, si concorderà di volta in volta il tempo di massima del trasporto e sarà riconosciuto un rimborso Km aggiuntivo pari a euro 0,45, oltre alla tariffa oraria.

Non rientrano nei chilometri a carico IRST percorrenze correlate a manutenzione e gestione propria dei mezzi.

Tariffe orarie calcolate in base alla Tabella 2 allegata alla Circolare regionale n.4/2010:

- per ogni ora, equipaggio 2 autisti soccorritori:	euro 54,34	(247 punti . 0,22)
- per ogni ora, equipaggio 1 autista soccorritore + 1 infermiere:	euro 61,82	(281 punti . 0,22)
- per ogni ora, equipaggio 2 autisti soccorritori + 1 infermiere:	euro 84,70	(385 punti . 0,22)
- per ogni ora, 1 infermiere	euro 30,36	(138 punti . 0,22)
- rimborso Km per le estemporanee fuori area vasta pari a	euro 0,45/Km	

Il valore verrà annualmente aggiornato sulla base dell'indice ISTAT come indicato nella Circolare regionale n. 6/2014.

Art. 9 Fatturazione e Modalità di pagamento e responsabilità del budget

FATTURAZIONE:

la fatturazione del servizio verrà effettuata mensilmente con due distinte fatture: una per il servizio a presenza fissa ed una per il servizio estemporanee. La fattura dovrà essere intestata a Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) srl IRCCS secondo i dati già in Vs. possesso ed essere spedita in formato PDF all'indirizzo servizio.bilancio@irst.legalmail.it

PAGAMENTO: il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

I.V.A.: esente da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n.633/1972

La Cooperativa consegna mensilmente all'IRST copia dei fogli viaggio che l'equipaggio ha compilato nell'esecuzione del servizio in estemporanea.

Art. 10 Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze.

La Cooperativa è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente Accordo è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'IRST e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'IRST medesimo. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Il documento è parte integrante dell'accordo in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, la Cooperativa e l'IRST si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia da parte della Cooperativa sia da parte di IIRST, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

L'IRST, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite l'IRST potrà imporre alla Cooperativa la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 11 Responsabilità della Cooperativa

Il Presidente della Cooperativa è responsabile della conformità del servizio alle norme di cui al presente Accordo fra cui, in particolare, della continuità del servizio e della corrispondenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia.

La Cooperativa, anche in relazione all'operato dei propri dipendenti, è inoltre responsabile di ogni danno che possa derivare all'IRST, agli operatori dell'Istituto ed a terzi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Accordo. A tal fine Elcas dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo.

La Cooperativa ELCAS esonera espressamente l'IRST da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, persone o cose, trasportati e non, per effetto del servizio oggetto del presente Accordo.

Art. 12 Obblighi di Collaborazione Organizzativa dell'IRST

L'IRST si impegna al rispetto degli adempimenti di propria competenza che hanno ricadute funzionali sul servizio tra cui:

- istituire e mantenere un adeguato coordinamento informativo con la cooperativa;
- garantire e mantenere l'accesso alla struttura da parte dei mezzi ed operatori della cooperativa, piazzole ingressi e corridoi;
- assicurare la massima sicurezza di aree, ambienti e ausili coinvolti, come previsto dalla legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ;
- sostituire e/o acquistare e mantenere le apparecchiature non di competenza della cooperativa;
- fornire/sostituire eventuale materiale di consumo farmaceutico se ritenuto essenziale per l'attività del trasporto sanitario.

Art. 13 Controlli sull'attività - modalità di contestazione

Le attività sono svolte sotto il controllo dei Referenti IIRST individuati.

Le modalità e i termini di riconoscimento della corretta esecuzione del servizio, anche ai fini amministrativi, sono stabilite dai Referenti IIRST .

Per ogni intervento svolto, la Cooperativa ELCAS dovrà compilare le schede prestabilite, utili sia ai fini amministrativi che di verifica della qualità.

Qualora vengano riscontrate e/o segnalate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, nella attuazione dei protocolli operativi, nelle dotazioni strumentali e di materiale sanitario in uso alle singole ambulanze o mezzi di soccorso, I Referenti IIRST provvederanno a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale che provvederà a contestare l'inadempienza al Presidente della Cooperativa, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, diffidando il Fornitore a provvedere entro 10 giorni dal ricevimento; in caso di mancata soluzione o reiterata inadempienza, si applica la risoluzione di diritto prevista al successivo art. 19.

Art. 14 Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazione e previdenza sociali

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra IRST ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dalla Cooperativa. Il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente Accordo intercorrerà pertanto esclusivamente con la Cooperativa. La Cooperativa riconosce che l'IRST risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa ed il proprio personale dipendente.

La Cooperativa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto. La Cooperativa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

Art.15 Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Cooperativa ELCAS assume nell'esecuzione del servizio di cui al presente Accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217, e ciò anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

Si impegna, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio aggiudicato, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di variazioni nel corso della vigenza del presente contratto dei dati riferiti ai conti correnti dedicati il Fornitore si impegna a comunicare all'I.R.S.T. i nuovi conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dall'accensione. Parimenti, qualora nel corso della durata del contratto avvengano variazioni nelle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati al presente appalto, l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale dei nuovi delegati, entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 Foro Competente

In caso di controversia tra le Parti, in difetto di bonaria composizione, è competente a decidere il Foro di Forlì.

Art.17 Controversie – Clausola Compromissoria – Rinvio

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente accordo e che non possano esser direttamente risolte "inter partes" le Parti si impegnano, prima di adire la competente autorità giudiziaria di cui all'art.16, a definirle attraverso un

collegio conciliativo ad hoc composto da n.3 membri di cui due liberamente scelti da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo tra questi al fine di tentare la bonaria composizione della controversia.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratti a prestazioni corrispettive.

Art.18 Protezione dei dati personali

L'operatore economico è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. L'IRST, in qualità di titolare del trattamento, considerata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, nomina l'operatore economico quale responsabile del trattamento esterno, per i trattamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al contratto in oggetto. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono assegnati in modo analitico al responsabile, anche con separato atto, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni. In ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l'operatore economico, in qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente.

Le parti convengono che l'operatore economico, in qualità di responsabile del trattamento, assume i seguenti obblighi e compiti:

- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati personali strumentale all'attività o al servizio affidati con il presente contratto;

- trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsiasi dato o informazione, ovvero, di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;

- provvedere alla individuazione, nell'ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli operatori preposti allo svolgimento delle operazioni in qualità di incaricati del trattamento;

- formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all'uopo incaricato e autorizzato, al fine di verificare la conformità dell'operato svolto al codice della privacy e alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;

- redigere e tenere a disposizione del titolare l'elenco degli incaricati preposti ai trattamenti necessari all'esecuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L'elenco potrà essere redatto anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema di sicurezza, di cui all'allegato B al D. Lgs. 196/2003) e dovrà essere fornito su richiesta dell'azienda titolare del trattamento, per finalità di vigilanza;

- dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del codice privacy, agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico, di cui all'Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione.

Nell'ambito delle attività strumentali all'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manutenzione di sistemi e basi di dati, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 novembre 2008 e s.i.m. L'elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che ne faccia richiesta, al fine della presa d'atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la qualificazione di ciascun operatore.

Il responsabile ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornato l'elenco dei soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad essi attribuite. L'elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattamento, per eventuali controlli o verifiche.

Art. 19 Sospensione o risoluzione dell'accordo per inadempienze contrattuali e Recesso

La sospensione o la revoca dell'accreditamento comportano rispettivamente la sospensione o la risoluzione di diritto del presente Accordo senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto – e contestualmente di darne comunicazione alla Regione Emilia Romagna – tramite comunicazione via PEC ai sensi e nei casi di cui all'art. 1453 e ss. del c.c. per inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.C. (risoluzione di diritto) nei seguenti casi:

- non rinnovo accreditamento;
- mancata risoluzione di un inadempimento entro i termini indicati al precedente art.13;
- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili alla Cooperativa;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard previsti dalla DGR.44/2009;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza, tracciabilità dei flussi e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio.

L'IRST riconosce alla Cooperativa la facoltà di recedere parzialmente dal presente accordo, con preavviso di mesi tre e comunque in tempo utile per consentire all'IRST l'organizzazione dei servizi oggetto di recesso, a seguito di cessazione dal servizio di parte del proprio personale ovvero di sopravvenuta inabilità alla mansione di parte dello stesso.

Art.20 Registrazione

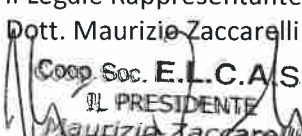
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa.

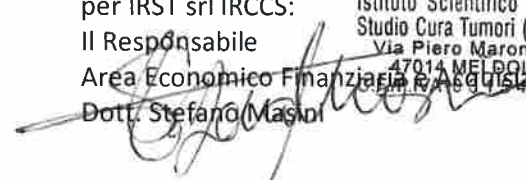
Art.21 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal codice civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia.

Data, **03 NOV. 2016**

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Cooperativa Elcas:
Il Legale Rappresentante
Dott. Maurizio Zaccarelli

Coop. Soc. **E.L.C.A.S.**
IL PRESIDENTE
Maurizio Zaccarelli

per IRST srl IRCCS:
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Stefano Masini

Istituto Scientifico Romagnolo
Studio Cura Tumori (I.R.S.T.) Srl
Via Piero Maroncelli, 40
47014 MELUGLIANA (FC)
R.A. 0454520401

ALLEGATO "A"

Ambulanze per servizi programmati o secondari

Le Coop. Elcas si impegna ad utilizzare esclusivamente i mezzi in possesso dell'autorizzazione sanitaria e pienamente rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa statale ed a quella regionale di cui alla D.G.R. n° 44/2009 " *Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi*" .:

Equipaggiamento mezzo e vano sanitario: (dotazione minima di base)

- ✓ Aspiratore portatile ricaricabile
- ✓ Barella autocaricante con porta flebo, compatibile con quelle già in uso
- ✓ Barella Scoop EXL completa;(ex barella cucchiaino)
- ✓ Impianto ossigeno (n. 2 bombole di capienza complessiva minima di litri 7 con due uscite + bombola portatile da litri 3)
- ✓ Faro portatile con batteria ricaricabile
- ✓ Catene/set gomme termiche
- ✓ Aria condizionata (ambulanze di nuova acquisizione)
- ✓ Presa alimentazione elettrica esterna (ambulanze di nuova acquisizione)
- ✓ Lampade a reazione chimica (ex Torce controvento)
- ✓ Set bendostecche, collari regolabili (n.3 unità)
- ✓ Tavola spinale completa
- ✓ Defibrillatore (DAE) completo di accessori per il monitoraggio
- ✓ Radiotelefono + radio portatile
- ✓ Telefono cellulare
- ✓ Zaino con materiale BLS (Pallone AMBU, cannule orofaringee, fonendoscopio e sfigmomanometro)
- ✓ Saturimetro
- ✓ Kit Emogluco test
- ✓ Materiale per medicazione
- ✓ Sedia montascale per trasporto infermi
- ✓ Telo da trasporto